

REGOLAMENTO ORGANICO

Testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 24 gennaio 2006¹

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

Art. 1 – FONTI NORMATIVE

1. Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del Coni, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dalla IAAF e dalla EAA, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Il presente regolamento, quello di giustizia e quello antidoping e i regolamenti di attuazione dello statuto di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del Coni che ne valuta la conformità alla legge, allo statuto del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 – STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3 – AFFILIAZIONI

1. Le associazioni, le società sportive ed i gruppi sportivi scolastici che intendono svolgere attività di atletica leggera, devono essere costituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni e devono presentare domanda di affiliazione alla Fidal.
2. L'accoglimento della domanda dà diritto di svolgere attività federale per le categorie elencate all'art. 1, comma 3 dello Statuto e per le quali la società ha chiesto l'affiliazione o la riaffiliazione.
3. Le associazioni, le società ed i gruppi sportivi scolastici regolarmente affiliati, di seguito per brevità denominate "società" devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché allo statuto e ai regolamenti della Fidal.
4. Possono altresì chiedere di essere riconosciuti a fini sportivi ed affiliati i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se non in possesso dei requisiti previsti per le società sportive ai sensi di quanto previsto dal comma 19 del citato art.90 legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni
5. Per ottenere l'affiliazione, le Società debbono presentare dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo apposita domanda, unitamente all'importo o alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
6. La domanda di affiliazione deve contenere indicazione:
 - a. della completa denominazione della Società, ivi compresa la sigla di eventuali abbinamenti pubblicitari nei termini e modalità di cui al presente regolamento;
 - b. del nome del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione, con i rispettivi anni di nascita ed indirizzi;
 - c. dei nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale degli stessi;
 - d. dei nomi dei collaboratori parasanitari e dei medici sociali.
7. Tutti gli amministratori devono essere tesserati in qualità di "Dirigente Sociale". Il tesseramento deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. f) dello Statuto.
8. I collaboratori parasanitari, i medici ed i tecnici devono essere in regola con il tesseramento secondo le norme vigenti.
9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, dal verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali, in duplice copia, e da un elenco completo degli organi ed organismi sociali con indicazione specifica dei compiti loro assegnati, debbono essere presentate al Consiglio Regionale competente oppure al Comitato Provinciale ove quest'ultimo sia stato all'uopo delegato dal Comitato Regionale. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale

¹ Le parti evidenziate in giallo sono state modificate con delibera del Presidente n. 33 del 3 novembre 2006, ratificata con delibera del C:F. del 18 dicembre 2006.

Il comma 5 dell'art. 4 è stato aggiunto

rappresentante che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui agli artt.40 e 41 dello Statuto.

10. All'atto della presentazione della domanda, l'Organo Federale periferico rilascia attestazione.
11. Il Comitato Regionale trasmette la domanda alla Segreteria Federale della FIDAL entro 30 giorni dalla sua presentazione unitamente ad un sintetico giudizio valutativo. Tale giudizio deve essere espressamente motivato ove sia negativo.
12. Trascorso il 60° giorno dalla data di deposito della domanda, l'affiliazione della società s'intenderà accettata ad ogni effetto.
13. Nel caso in cui il Comitato Regionale competente faccia richiesta – per iscritto – alla società di eventuali chiarimenti, il termine di 30 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati per iscritto.
14. Espletate le formalità di cui innanzi, la Società è legittimata a svolgere attività federale.
15. Le società affiliate, nel rispetto della normativa vigente, possono richiedere l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7.12.2000 n.383, nel rispetto delle norme previste all'art. 3 della richiamata legge.

Art. 4 – RIAFFILIAZIONI

1. Negli anni successivi all'affiliazione, come da art. 5 dello Statuto, le Società nel periodo 1 novembre/31 dicembre, presentano domanda di riaffiliazione su apposito modulo unitamente all'importo o alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale al competente Comitato Regionale o al Comitato Provinciale dallo stesso all'uopo delegato, oltre agli eventuali importi per diritti di segreteria definiti da ciascun comitato regionale.
2. Sarà allegato lo statuto, il verbale d'assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali e l'organigramma sociale solo in caso di intervenute variazioni o modificazioni. La domanda di riaffiliazione si intende accolta trascorsi 30 giorni dal suo deposito.
3. Le procedure di riaffiliazione, salvo quanto disposto dal precedente comma, sono analoghe a quelle di prima affiliazione. L'accettazione della domanda di riaffiliazione è deliberata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 20 5° comma lettera D) dello Statuto.
4. Trascorso il termine di cui al 1° comma, le Società possono ugualmente chiedere la riaffiliazione nel termine massimo del 31 ottobre dell'anno successivo.
In tal caso, pur conservando i diritti acquisiti, i voti e l'anzianità maturata, perdono qualsiasi prerogativa o diritto sugli atleti che sono liberi da vincolo.
5. Le riaffiliazioni potranno essere effettuate anche con la procedura on line, seguendo le disposizioni operative appositamente emanate dalla Segreteria Federale.

TITOLO II

GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO I

GLI AFFILIATI

Art.5 – ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale previo parere del Comitato Regionale territorialmente competente.
2. Il Consiglio Federale su proposta del Comitato Regionale competente può rigettare, entro 30 giorni dalla data di ricezione, domande proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi che abbiano violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovino, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.
3. Può – altresì – sospendere domande di Società aventi denominazione che possa generare omonimia con altre Società già affiliate.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione verrà notificato – da parte della Segreteria Federale – al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società interessata.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.
6. L'accoglimento e il rigetto delle domande di riaffiliazione è di competenza del Consiglio Regionale territorialmente competente. Il provvedimento di rigetto della domanda di riaffiliazione verrà notificato – da parte del Comitato Regionale – alla Segreteria Federale e alla Società interessata.

7. I Consigli Regionali non possono accettare, ai sensi dell'art.3.3 lettera c) dello Statuto, le domande di riaffiliazione avanzate da Società che non abbiano partecipato, nel corso di due stagioni sportive consecutive ad almeno una manifestazione o campionato individuale, con qualsiasi numero di atleti. Tale requisito deve essere attestato tramite autocertificazione da parte della società.
E' facoltà del Consiglio Regionale verificare la veridicità dell'autocertificazione, eventualmente chiedendo alla Società documentazione integrativa, e rifiutare l'accettazione della domanda ove la dichiarazione autocertificata non sia risultata veritiera.
8. Le società avverso il mancato accoglimento della domanda di riaffiliazione da parte del Consiglio Regionale possono chiedere alla Corte Federale, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato accoglimento, il riesame della istanza. La Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di riesame.
9. In caso di sentenza negativa della Corte Federale gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.
10. Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa la riaffiliazione si intendono sciolti dal vincolo sociale e possono far domanda di tesseramento per altra Società.

Art. 6 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FIDAL spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, depositati presso la FIDAL. Il Presidente e gli amministratori devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. Gli amministratori di una società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato ai sensi dell'articolo 90 legge 289/02 e successive modificazioni.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

1. La materia concernente i diritti e i doveri è disciplinata dallo Statuto
2. Le Società affiliate, quali soci della Federazione, ai sensi dell'art.6 comma 1 dello Statuto, possono chiedere il tesseramento di atleti, tecnici, collaboratori parasanitari, medici e dirigenti sociali, nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento
3. Gli affiliati, con l'atto di affiliazione, devono fornire l'indicazione del recapito sociale e del domicilio degli amministratori. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata.
4. Le Società, quali soci della Federazione, sono tenute a:
 - a) svolgere attività federale;
 - b) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria;
 - c) curare che gli atleti prendano parte ai Campionati ed alle gare federali individuali nei limiti delle capacità economiche di bilancio;
 - d) comunicare agli atleti le convocazioni disposte dal settore tecnico nazionale e/o regionale per i raduni e per la composizione delle squadre azzurre o di rappresentative regionali;
 - e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
 - f) corrispondere con gli Organi centrali della Federazione per il tramite del Comitato regionale o provinciale, territorialmente competenti;
 - g) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali.
La mancanza della maglia sociale nelle manifestazioni ufficiali, è punita con un'ammenda comminata dal competente organo di giuria in campo e versata al Comitato Regionale territorialmente competente.
 - h) notificare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale competente, ogni variazione dell'assetto organizzativo interno; dello Statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;
 - i) provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico;
 - j) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione

delle manifestazioni devono essere formulate attraverso i Comitati Regionali i quali esprimono parere motivato e garantiranno il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale.

5. Le società devono, inoltre:
 - a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDAL per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento e tasse federali, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello statuto, perde il diritto di partecipazione alle Assemblee.
 - b) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia di cui all'art. 40 dello Statuto e la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FIDAL e quelli della IAAF;
 - c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi amministratori personalmente e solidamente responsabili;
 - d) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea elettiva, per consentire agli stessi, di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito;
 - e) rispettare e fare rispettare le norme statali e del Coni in materia di tutela sanitaria delle attività sportiva e di antidoping.

Art. 8 – CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE, CESSAZIONE.

1. In epoca successiva alla affiliazione o riaffiliazione, ove una Società intenda mutare la propria denominazione sociale nel corso della stagione agonistica, deve darne comunicazione al competente Comitato Regionale, allegando copia del verbale dell'Organo sociale competente a norma dello Statuto sociale. In tale verbale deve fornirsi esplicita indicazione dei motivi che hanno consigliato il provvedimento adottato.
2. Allo stesso modo, la Società che, in epoca successiva alla affiliazione o alla riaffiliazione, intenda aggiungere alla propria denominazione sociale il nome di una ditta, di un'impresa industriale deve darne comunicazione al competente Comitato Regionale, allegando copia della delibera adottata dagli Organi competenti a norma dello statuto sociale. Analoga procedura dovrà essere osservata in caso di cessazione o di modificazione dell'abbinamento.
3. Il cambio di denominazione sociale, l'abbinamento, la cessazione o la modificazione dello stesso –nei termini di cui ai commi che precedono dovranno essere comunicati anche al Coni per quanto necessario per il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche e non modificano i diritti già acquisiti dalla Società alla stregua delle normative statutarie e regolamentari della FIDAL anche per quel che concerne il vincolo degli atleti ai sensi del presente Regolamento.
4. Ove il trasferimento della sede sociale avvenga tra regioni diverse, di detto trasferimento dovrà essere data comunicazione sia al Comitato Regionale di precedente appartenenza che al nuovo, depositando copia del verbale dell'organo sociale che lo ha deliberato.
In tal caso tutti gli atleti saranno immediatamente svincolati.
5. Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte degli uffici federali indicati nei commi precedenti.
6. La fusione o l'incorporazione tra due o più società affiliate alla FIDAL è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse. La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FIDAL da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
 - b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova società sia l'incorporazione in una società di una o più società;
 - c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Importa altresì il rispetto del presente obbligo l'attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;
 - d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 novembre – 31 dicembre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva che inizia con il primo gennaio;

- e) la società risultante dalla fusione o comunque la società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due società che hanno dato luogo alla fusione, in caso di incorporazione farà fede la posizione della società incorporante.
- f) gli atleti tesserati per le società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società. il tesseramento prosegue con la nuova società per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso, Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente liberi da vincolo;
- g) le società affiliate alla FIDAL aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art.36 e ss. del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
- h) le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal codice civile
- i) nelle domande di fusione o di incorporazione il Comitato Regionale istruirà la domanda esprimendo il parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in materia. Qualora la fusione avvenga tra società appartenenti a regioni diverse di tal potere gode il Comitato Regionale di appartenenza dell'affiliato che proseguirà l'attività.

Al Comitato Regionale competente preliminarmente al perfezionamento degli atti negoziali ed alla redazione del nuovo statuto dovrà essere data comunicazione del procedimento di fusione in corso, depositando specifica memoria corredata in allegato da copia dei verbali dell'assemblea straordinaria delle singole società di cui alla fusione avente ad oggetto la deliberazione di fusione ivi adottata secondo le modalità di cui al punto h).

La domanda di fusione sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società dovrà essere inoltrata alla presidenza Federale, tramite il comitato regionale competente per territorio, unitamente alla tassa annuale così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente comma.

Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali di assemblea straordinaria delle due società che hanno deliberato la fusione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo statuto ed il verbale dell'assemblea con il quale sono stati nominati i componenti dell'Organo Amministrativo della nuova società qualora la nomina non sia avvenuta nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui alla fusione partecipi una società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.

Nel caso di cambio di denominazione sociale, di abbinamento (cessazione o modifica dello stesso) e di fusione, le Società dovranno curare che venga apposta la nuova denominazione sociale sulle tessere degli atleti e dei soci (dirigenti, tecnici, medici, etc.).

- 7) I Comitati Regionali devono dare notizia entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Federale, onde ottenere approvazione, dei mutamenti – di cui si è detto innanzi – avvenuti nelle Società affiliate e della conferma delle tessere federali.
- 8) Le Società cessano di appartenere alla FIDAL nei casi previsti dallo Statuto. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

Art. 9 – REQUISITI GENERALI

- 1. L'affiliato, per ottenere il tesseramento degli atleti di qualsiasi categoria deve dichiarare che gli stessi hanno ottenuto la specifica idoneità richiesta sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.
- 2. Le Società affiliate alla FIDAL possono tesserare cittadini appartenenti alla U.E. e cittadini extracomunitari nel rispetto della vigente legislazione in materia e nei limiti stabiliti dal CONI.
- 3. Gli atleti stranieri extracomunitari che, alla stregua delle previsioni legislative vigenti, abbiano conseguito la cittadinanza italiana, vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo a far data dal primo giorno successivo a quello in cui abbiano dimostrato alla Federazione tale nuovo stato giuridico.

Art.10 – CATEGORIE

1. L'attività federale è suddivisa nelle categorie di cui all'art.1 dello Statuto.
2. I limiti di età di ciascuna categoria considerati in millesimi sono stabiliti in :
 - esordienti 6/11 anni
 - ragazzi 12/13 anni
 - cadetti 14/15 anni
 - allievi 16/17 anni
 - juniores 18/19 anni
 - promesse 20/22 anni
 - seniores da 23 anni e oltre
 - amatori da 23 a 34 anni
 - masters da 35 anni e oltre
3. Gli esordienti fino al compimento dell'ottavo anno di età possono svolgere esclusivamente attività ludiche secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, dello Statuto.
4. Il tesseramento per la categoria Amatori è incompatibile con quella della categoria seniores.

Art. 11 – TESSERAMENTO ATLETI

1. Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della tessera Fidal valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una società affiliata. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato a partire dal 15 novembre dell'anno precedente fino al 15 dicembre della stagione sportiva di interesse. Il tesseramento effettuato nel periodo compreso tra il 16 dicembre ed il 31 dicembre ne fa decorrere la validità dal 1° gennaio della stagione agonistica seguente.
2. La richiesta di tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della società e dell'atleta, se maggiorenne.
Per i minori di anni 18 é obbligatoria, oltre alla firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale. L'affiliato deve inoltre dichiarare che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità richiesta, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.
3. La tessera non certifica l'identità che deve essere dimostrata, a richiesta, con i documenti riconosciuti dalla legge.
4. Con il primo tesseramento all'atleta viene attribuito un codice che resta per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento.
5. La richiesta di tesseramento, compilata, firmata e completa in ogni sua parte, deve essere presentata al Comitato Regionale o Provinciale dallo stesso all'uopo delegato per la vidimazione.
6. Le disposizioni per il rinnovo delle tessere vengono deliberate dal Consiglio Federale e rimangono immutate salvo modifiche deliberate dallo stesso Consiglio e rese note a mezzo comunicato ufficiale.
7. Le tessere degli atleti trasferiti da altre Società si intendono scadute all'atto del trasferimento per qualsiasi motivo esso sia avvenuto.
Gli atleti in esame dovranno munirsi - pertanto - di una nuova tessera.
8. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo.
9. La firma non autentica dell'atleta o del genitore in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento dell'atleta e del Presidente della società alla Procura federale.
10. Per gli atleti comunitari ed extracomunitari i Comitati Regionali possono rilasciare la tessera solo in epoca successiva al nulla-osta della Giunta Esecutiva che lo concederà solo dopo aver verificato l'autenticità formale e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Federazione nazionale.
11. Sulla tessera deve essere apposta la dicitura "Atleta straniero".
12. La validità della tessera, rilasciata agli/alle atleti/e stranieri/e extracomunitari/ie, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.
13. Il tesseramento autorizza l'atleta straniero a prendere parte alle gare federali consentite con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
14. Le tessere degli atleti stranieri comunitari ed extracomunitari sono valide solo per la stagione sportiva di emissione e non possono essere rinnovate senza l'annuale nulla osta del Consiglio Federale.
15. Qualora – per qualsiasi causa- venga smarrita o distrutta la tessera di un Atleta, la Società è tenuta a farsi rilasciare un duplicato dal competente Comitato Regionale (o Provinciale se, all'uopo, delegato), previo versamento della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 12 – DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO

1. Un atleta, nel corso di una stagione sportiva, può essere tesserato per una ed una soltanto società sportiva, fatto salvo quanto previsto per i trasferimenti degli atleti alle Società militari nel rispetto della normativa vigente, della legge 226/2004 e dei DPR attuativi all'uopo emanati dalle rispettive Amministrazioni Statali;
2. L'atleta che firma tessere per più società nel corso della stessa stagione sportiva è passibile di provvedimento disciplinare, fatta salva la deroga di cui al comma precedente.
3. Gli Organi di Giustizia possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio. Viene fatto salvo il diritto di provare l'ignoranza dello stato giuridico dell'atleta.
4. In ogni caso, agli effetti del tesseramento, se l'atleta è libero da vincolo, in quanto sono scaduti i termini di vincolo previsti dal successivo art. 13, è ritenuta valida la tessera presentata per prima, in ordine di data, al Comitato Regionale o Provinciale, se delegato, per la validazione. Se viceversa l'atleta è soggetto a vincolo sociale, è valida unicamente la tessera rilasciata per la Società alla quale è vincolato.
5. I Comitati Regionali sono tenuti ad apporre in modo evidente la data di ricezione sulla documentazione utile sia per il primo tesseramento che per il rinnovo delle tessere.

Art. 13 – VINCOLO

1. Il vincolo, intendendosi come tale il periodo durante il quale l'atleta tesserato può trasferirsi ad altro sodalizio solo in presenza di nulla-osta della società di appartenenza ha la seguente durata:
 - triennale, per gli atleti appartenenti alle categorie seniores e promesse;
 - annuale, per gli atleti appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, amatori e masters;
 - biennale per gli atleti appartenenti alle categorie cadetti, allievi, juniores.

Art. 14 – TASSE FEDERALI

Le quote di affiliazione e riaffiliazione e quelle per il tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e restano immutate, salvo nuova disposizione dello stesso, da attuarsi prima dell'inizio della nuova stagione agonistica.

Ciascun comitato regionale può determinare diritti di segreteria aggiuntivi alle quote in rapporto ai servizi erogati alle società, associazioni e affiliati. La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere trasmessa, per ratifica della Giunta Esecutiva, alla Segreteria Federale.

Art. 15 – TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI, FORZE DI POLIZIA E CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1) I Gruppi Sportivi militari possono tesserare atleti/e appartenenti alle categorie juniores, promesse e seniores con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative approvate ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 dello Statuto.
- 2) All'atto del tesseramento deve essere presentata dalle competenti autorità certificazione comprovante l'effettivo reclutamento degli atleti.
- 3) I risultati ottenuti dagli atleti reclutati a qualunque titolo in un Gruppo Sportivo, producono effetti, a norma di Statuto, per i primi tre anni di tesseramento, anche per la società di provenienza, sia ai fini tecnico-amministrativi che ai fini della divulgazione dei risultati.

Art. 16 – TESSERAMENTO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

1. Al termine del periodo di vincolo, o in costanza di vincolo purché muniti di nulla-osta della Società di provenienza, gli atleti di qualsivoglia categoria possono chiedere il trasferimento ad altra Società o ad una Società di altra Regione ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento Organico.
2. Le domande di trasferimento devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R. ai competenti Organi federali dal 15 novembre al 31 ottobre. Copia della domanda di trasferimento deve essere inviata per conoscenza alla Società di appartenenza sempre a mezzo raccomandata A.R.
3. Qualora una Società, regolarmente riaffiliata nei termini temporali vigenti, non provveda al tesseramento di un suo atleta entro il 31 gennaio perde il diritto all'eventuale contributo a titolo di indennità di preparazione
4. Gli atleti che non sono stati ritesserati al 31 gennaio dalla propria Società sono in ogni caso liberi da vincolo e dal 1° febbraio fino al 31 ottobre di ciascun anno possono presentare domanda di tesseramento per altra Società della stessa Regione ai competenti Organi Federali territoriali. In tal caso il tesseramento ha efficacia dal giorno successivo alla adozione della deliberazione di accoglimento della domanda da parte

dell'Organo territoriale competente. La suddetta facoltà non potrà essere fatta valere allorché il mancato rinnovo del tesseramento sia da attribuire a colpa o dolo dell'atleta.

5. La Società interessata sarà tenuta a fornire prova ai competenti Organi Federali di aver formalmente invitato, per posta a mezzo raccomandata A.R., l'atleta a sottoscrivere il modulo per il rinnovo del tesseramento.
6. Il tesseramento degli atleti, previa autorizzazione al trasferimento, è autorizzato a seguito di:
 - a. scadenza del vincolo;
 - b. nulla osta della Società di provenienza, per gli atleti in costanza di vincolo;
 - c. scioglimento della Società, radiazione, cessazione attività, mancata riaffiliazione o mancato accoglimento della riaffiliazione.
7. Sono competenti ad autorizzare il trasferimento ad altra società i seguenti organi federali:
 - La Giunta Esecutiva per i trasferimenti fuori regione degli atleti di nazionalità italiana e comunitaria e per i trasferimenti, sia in regione che fuori, dei militari e degli atleti stranieri;
 - il Consiglio di Presidenza Regionale: per gli atleti di tutte le categorie federali, sia italiani che comunitari, qualora si tratti di trasferimenti nell'ambito della stessa regione.
8. Il tesseramento, previa autorizzazione al trasferimento, degli atleti per Società di altra Regione, rispetto a quella di residenza deve essere autorizzato a seguito di:
 - a) nulla osta per gli atleti Masters, Seniores, Promesse e Juniores, nonché Allievi al passaggio di categoria;
 - b) cambiamento di residenza per motivi di lavoro (tale evento dovrà essere documentato con attestato rilasciato da un datore di lavoro o con l'iscrizione ad albi professionali);
 - c) cambiamento di residenza per motivi di studio (tale evento dovrà essere documentato da un certificato di frequenza rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto al quale l'interessato risulti iscritto);
 - d) cambiamento di residenza del nucleo familiare (tale evento dovrà essere documentato da attestato anagrafico del nuovo Comune di residenza);
 - e) cambiamento di residenza a seguito di matrimonio o di stato di convivenza debitamente documentato.

La documentazione di cui ai punti b-c-d-e deve essere accompagnata da certificato anagrafico di variazione della residenza o autocertificazione e presentata contestualmente alla domanda di trasferimento.

Gli atleti che non sono stati ritesserati al 31 gennaio dalla propria società sono liberi in ogni caso da vincolo e dal 1° febbraio al 31 ottobre di ciascun anno possono presentare domanda di trasferimento per società di altra regione al competente Organo Federale. In tal caso il trasferimento ha efficacia dal giorno successivo all'adozione della deliberazione di accoglimento della domanda da parte dell'Organo competente, che autorizza il trasferimento dell'atleta a società di altra regione.

La suddetta facoltà non potrà essere fatta valere allorché il mancato rinnovo del tesseramento sia da attribuire a colpa o dolo dell'atleta.

La Società interessata sarà tenuta a fornire prova ai competenti Organi Federali di aver formalmente invitato, per posta a mezzo raccomandata A.R., l'atleta a sottoscrivere il modulo per il rinnovo del tesseramento. In caso di minori la comunicazione deve essere fatta anche a chi esercita la potestà parentale.

9. Il Tesseramento, previa autorizzazione al trasferimento, degli atleti delle categorie Cadetti e Allievi per Società di altra regione, è consentito per Società di altra regione solo nel caso previsto dal precedente comma 8 lettere c) e d).
10. La domanda a di trasferimento dovrà essere accompagnata dal versamento da parte della società presso la quale l'atleta si trasferisce della quota dei diritti di segreteria deliberati dagli organi competenti al trasferimento.

Eventuali diritti per indennità di preparazione saranno definiti tra le società interessate, tenendo conto del parametro indicato per ciascuna categoria di cui al successivo articolo 18.

La società di provenienza dell'atleta trasferito dovrà reinvestire l'indennità di preparazione per il perseguimento dei fini sportivi. Il trasferimento sarà concesso dall'organo competente al ricevimento della liberatoria da parte della società cedente.
11. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere istruite e deliberate dall'organo competente nel termine massimo di trenta giorni. Tale termine potrà essere interrotto solo in casi di accertamenti ulteriori o di richieste di chiarimenti agli interessati.
12. Gli Organi Federali centrali, per i trasferimenti di loro competenza, provvederanno a fornire contestuali comunicazioni agli atleti interessati, al Comitato Regionale competente per territorio, alle rispettive Società. Di tali trasferimenti verrà data notizia a mezzo di comunicato ufficiale.

13. Avverso le decisioni sui trasferimenti adottate dai Comitati Regionali e dalla Giunta Esecutiva, gli interessati potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della decisione alla Corte Federale e per conoscenza alle parti, illustrando - per iscritto - le proprie valutazioni ed allegando la tassa prevista.
14. La documentazione concernente i trasferimenti, nonché i successivi eventuali scambi epistolari, saranno considerati validi solo se effettuati per posta a mezzo raccomandata A.R. o altri mezzi equipollenti ritenuti validi dalle norme di legge.

Art. 17 – TRASFERIMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI, FORZE DI POLIZIA E CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1) Gli atleti/e appartenenti alle categorie Juniores, Promesse e Seniores, maschili e femminili, possono chiedere ed ottenere il tesseramento ad un Gruppo Sportivo Militare durante tutto il corso della stagione sportiva.
- 2) Gli atleti/e sono tenuti ad informare la società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per il reclutamento ad un Gruppo Sportivo Militare . Il trasferimento di detti atleti, per il successivo tesseramento, verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di reclutamento rilasciato dall' Autorità competente, unitamente alla liberatoria relativa all'indennità di preparazione di cui all'art.18, con le modalità e i termini di cui all' artt. 16 del presente Regolamento Organico.
- 3) L'atleta che prima del suo tesseramento ad un Gruppo Sportivo Militare risulti già tesserato per la precedente società di appartenenza, può prendere parte, nella stagione sportiva in corso, a tutte le successive manifestazioni federali a squadre esclusivamente per la società di provenienza.
- 4) L'autorizzazione al trasferimento verso o da un Gruppo Sportivo Militare, per il successivo tesseramento, è di competenza della Giunta Esecutiva.

Art. 18 – INDENNITA' DI PREPARAZIONE

1. L'indennità di preparazione, eventualmente dovuta per il trasferimento di atleti, è definita autonomamente tra le società interessate.
2. L'indennità di cui al comma 1 non può, comunque, essere superiore ai seguenti parametri:

a) categoria cadetti	m/f	euro	300,00
b) categoria allievi	m/f	euro	2.000,00
c) categoria juniores	m/f	euro	3.000,00
d) categoria promesse	m/f	euro	5.000,00
e) categoria seniores	m/f	euro	7.000,00

L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si applica solo nel caso in cui l'atleta abbia conseguito risultati pari ad almeno ai punteggi di seguito indicati:

a) categoria cadetti	m/f	almeno punti	800
b) categoria allievi	m/f	almeno punti	680
c) categoria juniores	m/f	almeno punti	750
d) categoria promesse	m/f	almeno punti	800
e) categoria seniores	m/f	almeno punti	830

3. Per gli atleti e le atlete delle categorie allievi e juniores che si siano classificati ai primi otto posti dei campionati mondiali o europei di categoria, per gli appartenenti alla categoria promesse che si siano classificati ai primi otto posti dei campionati europei e per gli appartenenti alla categoria seniores che abbiano partecipato alle Olimpiadi, ai campionati mondiali e europei può essere applicata una maggiorazione fino al 40% del tetto massimo indicato al precedente comma2.

Per gli atleti e atlete che abbiano compiuto il 30.mo anno di età il tetto massimo del parametro è fissato in euro 5.000,00, purché l'atleta abbia conseguito risultati con il punteggio minimo di cui al precedente comma 2.

Art. 19 – PRESTITI

1. Gli atleti appartenenti alle categorie Seniores, Promesse, Juniores ed Allievi che passano di categoria possono trasferirsi ad altra Società - previo nulla osta della Società di provenienza - in prestito e per un massimo di due anni sportivi . Nel corso dei due anni il trasferimento a tempo determinato può essere concesso anche per due diverse società. Per tale trasferimento non è prevista la quota relativa all'indennità di preparazione.
2. Le domande di prestito devono essere presentate nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 ottobre.
3. Ogni società può tesserare annualmente un massimo di tre atleti e tre atlete in prestito.

4. Al termine del prestito, annuale o biennale, l'atleta rientra automaticamente alla Società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale.
5. L'autorizzazione al prestito fuori regione è di esclusiva competenza della Giunta Esecutiva, quella in regione è di competenza del Consiglio di Presidenza Regionale.
6. I Gruppi Sportivi Militari o Corpi ad essi equiparati non possono accedere a prestiti. Possono però concedere in prestito propri atleti alla Società di provenienza per manifestazioni annualmente indicate dal Consiglio Federale.
7. I risultati conseguiti dagli atleti in prestito sono validi ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi per la società per la quale l'atleta ha ottenuto il risultato e fatto attività

Art. 20 – VALIDITA' RISULTATI

1. I risultati degli atleti appartenenti alle categorie allievi, juniores, promesse e seniores, per ottenere l'inclusione nelle graduatorie federali, devono essere rilevati con cronometraggio ufficiale, così come definito dai regolamenti tecnici.
2. I risultati ottenuti dagli atleti per essere considerati ai fini delle graduatorie devono avere ottenuto il visto di omologazione dai competenti organi federali.
3. L'omologazione dei risultati e dei primati è effettuata secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento delle Manifestazioni.

Art. 21 – DOVERI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la potestà parentale, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, riconoscono e accettano lo statuto della Fidal, i propri regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.
2. Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura Federale.
3. Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:
 - a) presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FIDAL per il previsto controllo da parte dei Giudici i quali, a loro volta, potranno anche accertare l'identità degli atleti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
 - b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
 - c) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organismi tecnici federali centrali o periferici o dalla propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta deve essere deferito alla Procura Federale;
 - d) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o "dopanti" e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari della IAAF, del CONI e della FIDAL e della vigente legislazione nazionale.
4. Gli atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché a:
 - presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
 - uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
 - usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.
5. Gli atleti che intendono avvalersi del servizio di un Agente devono rivolgersi esclusivamente ad un Agente iscritto all'Elenco istituito presso la FIDAL. Il rapporto tra atleti e agenti è disciplinato dall'apposito regolamento.

CAPO II

I TESSERATI

Art. 22 – I DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

1. Fanno parte della Federazione, i Dirigenti federali e sociali.
2. Sono "Dirigenti federali" quanti ricoprono cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche.
L'appartenenza alla Federazione decorre dal momento dell'elezione o della nomina se non ne abbiano fatto parte precedentemente e dura fino alla scadenza del mandato per qualsivoglia motivo essa avvenga.
3. Sono "Dirigenti sociali" gli amministratori delle Società.
La loro appartenenza alla Federazione decorre dal momento dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza.
Almeno uno dei dirigenti sociali inseriti nel modulo di affiliazione o riaffiliazione deve prendere parte ai corsi indetti dalla Fidal o a corsi equipollenti, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello statuto
4. Tutti i tesserati, inclusi gli atleti, devono astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

Art. 23 – I GIUDICI

1. Fanno parte della Federazione, ai sensi dell'art. 6 lettera G) dello Statuto, i Giudici di Gara le cui attività e funzioni sono disciplinate da apposita normativa, deliberata dal Consiglio Federale e approvata dal Coni.
2. Il Fiduciario Regionale organizza e dirige, a livello territoriale, l'attività dei GGG nel rispetto del programma presentato dalla Giunta Nazionale GGG, approvato dal Consiglio Federale ed in sintonia con il coordinamento dell'attività territoriale predisposta dal Presidente regionale.

Art. 24 – I TECNICI

1. Fanno parte della Federazione, con la qualifica di tecnici di atletica leggera, nei livelli di istruttore, allenatore e allenatore specialista, coloro i quali, acquisita la qualifica, chiedano il tesseramento e la conseguente iscrizione nei ruoli federali o sociali
2. I tecnici iscritti nei ruoli sociali operano in favore di affiliati con rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica sulla base degli accordi intercorsi tra gli stessi.
3. Il tecnico iscritto nei ruoli sociali in favore di un affiliato può svolgere attività anche in favore di altri affiliati purchè questo risulti dall'atto di affiliazione o da verbale degli organi sociali
4. Se un tecnico risulta anche Presidente di una società dovrà essere tesserato anche come dirigente, pagando la relativa quota. I tecnici non tesserati anche con la qualifica di dirigenti non possono essere delegati a rappresentare società nelle assemblee. Il tecnico dirigente, delegato a rappresentare la società, non può essere eletto delegato dei tecnici.

Art . 25 – I RUOLI TECNICI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei tecnici addetti alla struttura tecnica nazionale
2. Il Fiduciario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale. Organizza e dirige l'attività tecnica regionale ed attua il decentramento tecnico periferico sotto il diretto coordinamento del Presidente Regionale; opera nell'ambito del Comitato Regionale in collaborazione con la commissione tecnica nazionale e con i fiduciari Tecnici Provinciali-promozionali, è responsabile della gestione dei corsi di qualificazione secondo quanto previsto dal regolamento dei Tecnici.
3. Il Settore Tecnico Regionale è l'organismo che opera per lo sviluppo dell'attività tecnica della regione sulla base delle indicazioni del fiduciario tecnico regionale e in armonia con la programmazione tecnica nazionale. Il comitato Regionale, all'inizio di ogni quadriennio, su proposta del Presidente regionale e sentito il Fiduciario tecnico regionale ne determina la composizione.
4. Le modalità di organizzazione, compiti e funzioni a livello provinciale sono regolamentate dai consigli Regionali che avranno cura di nominare in ogni Provincia i fiduciario tecnico provinciale-promozionale, su proposta e designazione del rispettivo consiglio Provinciale, sentito il parere del fiduciario tecnico regionale.

Art. 26 – I MEDICI E IL PERSONALE PARASANITARIO

1. Fanno parte della Fidal i Medici ed il personale parasanitario che, acquisito il titolo ai sensi delle norme presenti nel Regolamento del Settore Sanitario, il cui testo e le eventuali variazioni saranno sottoposte

all'approvazione da parte del Coni, svolgono attività su incarico di organi in favore della federazione, ovvero previa richiesta di tesseramento, in favore di società affiliate.

2. La loro appartenenza alla federazione decorre dal momento del loro tesseramento nei ruoli federali fino alla cancellazione per qualsiasi motivo.
3. Un medico, se incluso nel consiglio di Amministrazione, può essere tesserato per una sola Società.

Art. 27 – AGENTI DEGLI ATLETI

1. E' istituito presso la Fidal, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. A) dello Statuto Federale, l'Elenco degli Agenti degli atleti.
2. E' Agente la persona fisica che presta opera di assistenza o mandato, con o senza rappresentanza, in favore e nell'interesse di atleti di maggiore età, nei rapporti con la Federazione, le società e gli organizzatori dei meeting ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di Agente in favore di più 40 atleti nel corso della stessa stagione. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di Agente in favore degli atleti di minore età
3. L'iscrizione nell'elenco avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Segreteria federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Agenti, e a condizione della sussistenza dei requisiti previsti in tale Regolamento.
4. L'iscrizione nell'elenco degli Agenti è subordinata, per i nuovi iscritti, al superamento di una prova di esame, i cui contenuti sono determinati dal Regolamento degli Agenti degli atleti approvato dal Consiglio Federale.
5. La permanenza nell'elenco degli Agenti già iscritti è subordinata al mantenimento dei requisiti di iscrizione e alle altre condizioni previste dal Regolamento Agenti
6. L'iscrizione nell'elenco degli Agenti è incompatibile con qualunque carica quale membro di organi sociali, federali e di dirigente, dipendente o collaboratore federale, tecnico, giudice di gara o atleta.
7. I rapporti degli Agenti degli atleti con la Federazione e le società sono altresì disciplinati dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio Federale.
8. Il Regolamento degli agenti è sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

TITOLO III ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

Art. 28 – IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Ai sensi dell'art. 11 Statuto Federale, il Presidente rappresenta la FIDAL ad ogni effetto di legge, la dirige ed assume unitamente al Consiglio Federale completa responsabilità per gli atti politico-amministrativi *in cura* con gli Organi istituzionali centrali e periferici.
2. Eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 11 commi 3 e 6, art.12 comma 4.2 e art. 19 comma 2 dello Statuto Federale è da ritenersi nullo qualsivoglia atto unilaterale o negoziale che non rechi la sottoscrizione del Presidente Federale.

L'eventuale artefice - sia in sede centrale che periferica - oltre ad eventuali responsabilità penali, assumerà ogni onere giuridico, economico e/o risarcitorio.

Il Presidente, ai sensi dell'art.11 comma 2 lettera a) dello Statuto convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva, della Conferenza dei Presidenti Regionali e di ogni altro Organo federale, fatta eccezione di quelli di Giustizia e dei Revisori dei conti, stabilendone l'ordine del giorno.

Art. 29 – IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale, costituito in conformità delle norme statutarie, determina gli sviluppi della vita federale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi in sede di Assemblea Nazionale.
2. Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio federale con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai consiglieri federali, agli eventuali membri italiani eletti nel consiglio della IAAF, della EAA, al Presidente onorario se nominato, ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, al direttore tecnico delle squadre nazionali, al segretario nazionale GGG, ai 6 presidenti regionali eletti dalla conferenza dei presidenti regionali, agli eventuali altri esperti che intenda far partecipare alle riunioni.
3. La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.
4. In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, ai sensi dell'art. 12. 3 a dello Statuto, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

5. Funge da Segretario il Segretario della Federazione o, in caso di impedimento, un impiegato della Segreteria da lui designato, il quale redige il verbale della riunione sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta.
6. Delle decisioni adottate interessanti gli affiliati, viene data tempestiva notizia con la pubblicazione di comunicati ufficiali, a firma del Presidente e del Segretario. La data di trasmissione del comunicato ufficiale, costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così notificate si presumono conosciute dagli interessati alla suddetta data.
7. Avverso le decisioni degli organi deliberanti gli affiliati e i tesserati possono presentare ricorso alla Corte Federale, qualora non siano previsti altri mezzi di tutela, che decide entro 5 giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 30 – LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La materia è regolata dall'art.13 dello Statuto.
2. La Giunta è convocata dal Presidente Federale con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione con le stesse modalità previste per il Consiglio federale.
3. Essa risulta validamente costituita se risultano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, compreso chi presiede la seduta.
4. Per la validità delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 dello Statuto Federale.

Art. 31 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Il Presidente Regionale agisce in base all'art. 22 dello Statuto, firma gli atti amministrativi e negoziali che gli derivano dalle competenze previste dallo Statuto Federale e da specifiche deleghe conferitegli dal Presidente Federale e Consiglio Federale

Egli indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale e redige, unitamente al Consiglio, la relazione per l'Assemblea .

Al momento della cessazione dalla carica il Presidente uscente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene del Comitato, entro 15 giorni dalla convalida dell'elezione da parte del Consiglio Federale al nuovo Presidente, che controfirma il verbale.

Art. 32 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, costituito in conformità delle norme statutarie, determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Federale.
2. Il Presidente del Comitato propone al Consiglio Regionale la nomina dei responsabili dei programmi e dei settori di attività, che vengono definiti all'inizio di ciascun quadriennio olimpico dal Consiglio Federale. Il Presidente può proporre, quali coordinatori di programmi e di settore, persone non elette nel Consiglio Regionale, purché abbiano specifica e comprovata esperienza e competenza
3. Il Consiglio regionale è costituito con le modalità di cui all'art. 20 dello statuto, allegato 1.
4. I Consigli regionali per la gestione amministrativa devono applicare la normativa emanata dalla Federazione e attenersi, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.
5. Per le modalità di convocazione del Consiglio Regionale si applicano in analogia ed in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 del presente Regolamento.
6. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 20 comma 5 lettera h) dello statuto federale, è tenuto a deliberare le norme che regolano il funzionamento e l'attività dei Comitati Provinciali, da trasmettere, per l'approvazione, al Consiglio Federale.
7. Il consiglio regionale delibera annualmente il proprio conto consuntivo e lo trasmette al Consiglio federale, per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione federale.

Art. 33 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

La materia è regolata dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 34 – I CONSIGLI PROVINCIALI

1. I Consigli Provinciali sono gli Organi esecutivi della Federazione nell'ambito provinciale. Essi hanno il dovere di applicare e far applicare nell'ambito della provincia i regolamenti federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi federali e deliberano nei limiti delle proprie competenze. Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive regionali, nazionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale.
2. La composizione dei consigli provinciali è disciplinata dallo statuto federale, art. 24 allegato II.

3. Il Presidente Provinciale è responsabile della dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio Regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto, in ordine ai Consigli e ai Delegati Provinciali, si applicano le norme di cui agli artt. 22, 23 e 24 dello Statuto e agli artt. 31 - 32 e 33 del presente Regolamento.

Art. 35 – COMPITI E DOVERI DEL DELEGATO PROVINCIALE

La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti nell'art. 23 dello Statuto.

Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:

- a) contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) Informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella provincia;
- c) Intervenire, nell'interesse della FIDAL e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- d) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale;
- e) predisporre per il Consiglio regionale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato anche prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal Consiglio Regionale. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi di cui al terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento, le consegne a chi lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente Regionale territorialmente competente.

Art. 36 – I REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale ed il Revisore regionale sono organi di controllo della Fidal che operano in ambito nazionale (Collegio dei Revisori dei conti nazionale) ed in ambito regionale (Revisore regionale).
2. La disciplina concernente il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale ed il Revisore Regionale è regolamentata nello statuto federale e nel regolamento di amministrazione della Federazione.

Art. 37 – LE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Federale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 dello statuto, delibera la costituzione di Commissioni, fissandone compiti, durata e composizione.
2. Per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Federale.
3. Sono commissioni permanenti federali :
 - a) Carte Federali costituita da un massimo di 7 componenti ed ha la funzione di elaborare la stesura di tutta la normativa federale;
 - b) Atleti costituita con le modalità di cui all'art. 5 del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CONI

Art. 38 – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. La Conferenza dei Presidenti Regionali, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è l'organismo consultivo di collegamento tra le strutture centrali e la periferia. Coadiuvata il Consiglio Federale nell'individuazione e risoluzione delle specifiche problematiche regionali, assolvendo alla duplice funzione di trasmettere in periferia le direttive centrali e di riportare al centro le proposizioni, le esigenze e le valutazioni di tutte le forze dell'atletica leggera in ambito regionale e provinciale.
2. La Conferenza dei Presidenti Regionali, per quanto riguarda le tematiche di cui all'art. 17 dello Statuto Federale, in attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Federale, provvede a predisporre i programmi delle attività territoriali, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale, armonizzandone i contenuti con le aree di attività interessate.
3. La Conferenza dei Presidenti Regionali, inoltre, esprime pareri e formula proposte sulle tematiche o sulle materie che il Consiglio Federale, nell'ambito del progetto di decentramento, delega agli organi territoriali.
4. La Conferenza propone, altresì, al Consiglio Federale i criteri per l'assegnazione dei contributi per le spese di funzionamento e la realizzazione dei programmi e dei progetti di attività assegnati agli Organi Territoriali dalla

Giunta Esecutiva. I criteri hanno validità annuale. Eventuali proposte di modifica devono essere formulate entro il 30 giugno dell'anno precedente il biennio di riferimento.

6. La Conferenza, per le proprie attività, si avvale della struttura e degli uffici messi a disposizione dalla Segreteria Federale.
7. La Conferenza dei Presidenti Regionali, nel corso dell'ultima riunione annuale, provvede ad eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, i membri rotanti, di cui all'art. 12 dello Statuto, in ragione di 6 all'anno, scegliendo dalla graduatoria delle preferenze espresse almeno 4 Presidenti che nel quadriennio olimpico non abbiano ancora fatto parte del Consiglio Federale.
8. I membri rotanti costituiranno automaticamente l'Ufficio di Coordinamento, la cui funzione è quella di rappresentare la Conferenza, di tenere un costante collegamento con tutti i Presidenti e di coadiuvare il Presidente Federale nella predisposizione dei lavori della Conferenza.
9. La Conferenza dura in carica per il quadriennio olimpico e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
10. Le riunioni vengono convocate dal Presidente Federale che, sentito l'Ufficio di Coordinamento, provvede anche a fissare l'ordine del giorno dei lavori.
11. Alle riunioni della Conferenza partecipano con diritto di voto i Presidenti Regionali ed i Presidenti Provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano. I Presidenti di cui sopra possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente Regionale.
12. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti Regionali sono da ritenersi valide qualora siano presenti la metà più uno dei componenti, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano.
13. Alle riunioni partecipano il Segretario Federale e i responsabili degli Uffici da lui designati.
14. E' facoltà del Presidente Federale invitare alle riunioni i Consiglieri Federali, Tecnici ed esperti.
15. Per ciascuna riunione sarà redatto un apposito verbale.

Art. 39 – DECADENZE

Le decadenze degli Organi Federali e le eventuali sostituzioni sono disciplinati dallo Statuto Federale.

TITOLO IV

NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 – ASSEMBLEE

1. Il Consiglio federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento nel sito internet federale e la comunicazione agli organi di informazione.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene data, ora, luogo ed ordine del giorno e deve essere spedito, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli affiliati
3. Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio federale conformemente alla richiesta dei proponenti, ma può essere integrato dallo stesso.

Art. 41 – AVENTI DIRITTO A VOTO

1. L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto è determinato sulla base dell'attività sportiva federale e secondo quanto previsto dall'articolo 32 dello statuto. Hanno diritto di voto per l'elezione dei loro delegati alle assemblee regionali ordinarie tutti gli atleti e tecnici, maggiorenni e in attività, tesserati alla data di indizione dell'assemblea.
2. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea o per la consultazione elettorale nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti. Il reclamo va presentato per iscritto alla Corte federale e comunicato, per conoscenza, al Comitato regionale e provinciale di competenza.
3. La Corte federale, assunte le necessarie informazioni presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'Assemblea nazionale deve tenersi non oltre il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei giochi olimpici estivi.
5. In sede di convocazione delle assemblee regionali dovranno essere convocate, oltre all'assemblea degli affiliati, anche quelle dei tecnici e degli atleti che potranno essere svolte anche contemporaneamente.

Art. 42 – ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Le assemblee regionali devono tenersi nel periodo dal 30 al 10 giorno antecedente la data di svolgimento dell'assemblea nazionale.

2. Le assemblee provinciali hanno luogo nel termine previsto dall'art. 31 comma 8 dello statuto.

Art. 43 – ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie elettive è disciplinato dallo Statuto federale. Eventuali altri argomenti da sottoporre all'assemblea vanno deliberati dal Consiglio competente e indicati nella convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 44 – ASSEMBLEE STRAORDINARIE

1. Per la modalità di convocazione e indizione delle Assemblee Straordinarie, vigono le disposizioni statutarie. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare una Assemblea straordinaria in coincidenza con l'ordinaria, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa nuova verifica del quorum strutturale e funzionale richiesti – in prima e seconda convocazione – per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.
2. Alle assemblee straordinarie di cui all'art. 28 comma 5 lettera c) dello statuto, partecipano solo i delegati degli affiliati.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 45 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. I lavori dell'Assemblea nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione dell'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente e da due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni
2. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
3. Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
4. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
5. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
6. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
7. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
8. Il verbale dell'Assemblea nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
9. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.
10. Ciascun partecipante all'Assemblea nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 46 – MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente.
2. Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

3. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
4. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.
5. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
6. I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
7. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

Art. 47 – CONTROVERSIE

Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea che decide in merito.

Avverso la decisione del Presidente dell'Assemblea e le delibere assembleari può essere proposto ricorso ai sensi del 4° comma dell'art. 27 dello Statuto alla Corte Federale, insediata in sede Assembleare, entro 30 minuti dal momento in cui è stata assunta la decisione che si intende impugnare.

Art.49 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 28 comma 10 dello Statuto.
2. I componenti sono scelti preferibilmente tra i Giudici di Gara di ruolo nazionale o tra i Fiduciari Regionali.
3. E' costituita da 5 membri effettivi e 3 supplenti.
4. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione della stessa.
5. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 6 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
6. La Commissione verifica poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.
7. Ha il compito di:
 - a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
8. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
9. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie e per fasce.
10. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Art. 49 – VERIFICA POTERI

Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

Art. 50 – VOTAZIONI

1. Le votazioni possono avvenire:
 - a) Per acclamazione quando l'Assemblea preliminarmente l'autorizzi (comunque esclusa per le elezioni a cariche federali) e deve sempre avvenire all'unanimità;
 - b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
 - c) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei delegati accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - d) per votazione a scheda segreta quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei delegati accertati dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
3. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo Statuto: le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.

4. Per le votazioni possono essere utilizzati anche sistemi elettronici secondo quanto previsto dall'articolo 28.11 dello Statuto.

Art. 51 – ELEZIONI

1. Le elezioni di qualsiasi specie avvengono sempre a scrutinio segreto.
2. I Seggi elettorali sono predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza.
3. A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. Possono essere usati anche sistemi elettronici per lo svolgimento delle votazioni.
4. Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.
5. Per l'elezione dei consiglieri federali ogni elettore - rappresentante di affiliato, o delegato atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
6. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
7. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:
 - a) per la modificazione dello Statuto;
 - b) per lo scioglimento della Federazione;
 - c) per l'elezione alle cariche federali.
8. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.
9. Nelle assemblee a carattere elettivo è richiesta in prima convocazione la presenza di partecipanti che rappresentino direttamente o per delega, ove ammessa, almeno il 50% degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti .

Art. 52 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i delegati eletti nelle assemblee regionali con le modalità di cui all'art. 33, dello Statuto Federale.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 53 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICI DI PRESIDENZA

1. L'Assemblea regionale di settore è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, ovvero dal Commissario Straordinario o dal Presidente della Federazione o da un suo delegato che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Ove non diversamente stabilito si applicano le disposizioni stabilite nel presente Regolamento per l'assemblea nazionale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comitato o da chi ne fa le veci, oppure da altra persona eletta dall'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti stabiliti nel presente Regolamento.
5. Il Segretario deve redigere il verbale dell'Assemblea e dopo averlo sottoscritto dovrà provvedere a depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della medesima presso la sede del Comitato Regionale, ove rimane a disposizione degli affiliati e tesserati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.
6. Copia del verbale dovrà essere trasmesso, nel termine di cui al precedente comma, alla Segreteria Federale della FIDAL.

Art. 54 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione verifica poteri per l'assemblea degli affiliati è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea. Essa è composta da tre membri, può assumere la presidenza della stessa o il Giudice unico o un membro della Giunta Regionale GGG. Gli altri componenti sono scelti tra i giudici regionali.
2. La Commissione Scrutinio è eletta dall'Assemblea Regionale di ciascuna componente federale
3. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

4. Le eventuali sostituzioni sono effettuate dal Consiglio Regionale che ne deve dare comunicazione almeno cinque giorni prima della Assemblea Regionale. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 2 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
5. Redige e presenta, nei termini fissati con la convocazione, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea.
6. La verifica dei poteri può continuare anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati, previa esplicita deliberazione dell'Assemblea, che ne fissa i termini.

Art. 55 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto le società rappresentate dal presidente o suo delegato con le modalità stabilite dagli articoli 28 comma 6 e 32, commi 1 e 2 dello Statuto, purché alla data di effettuazione dell'assemblea abbiano provveduto alla riaffiliazione. Hanno altresì diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 32 dello statuto e dell'art. 41 del presente regolamento, tecnici ed atleti.

Art. 56 – CRITERI DI RAPPRESENTANZA

1. I criteri di rappresentanza degli affiliati e dei tesserati sono disciplinati dallo statuto federale e dal presente regolamento.
2. Ciascun legale rappresentante di soggetto affiliato o suo delegato può essere portatore di una sola delega, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui risultino oltre 20 società votanti. In ogni caso la rappresentanza deve risultare da delega scritta, nella quale dovrà essere indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato come dirigente per l'anno in corso.
3. La delega deve essere firmata dal legale rappresentante o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei singoli statuti sociali, munita del timbro dell'affiliato e depositata o presso la Segreteria del Comitato Regionale o alla Commissione verifica poteri non oltre il termine fissato per lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione.
4. Ciascun Atleta e Tecnico, nelle assemblee regionali di categoria può essere portatore di una sola delega.

Art. 57 – ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. Per le Assemblee provinciali si applicano le disposizioni emanate per le Assemblee regionali.
2. La composizione della Commissione verifica poteri è deliberata dal Consiglio provinciale unitamente alla convocazione dell'Assemblea. E' presieduta dal Fiduciario provinciale dei GGG. I componenti sono nominati tra i giudici della provincia.

Art. 58 – RICORSI

Per eventuali ricorsi sulle deliberazioni adottate dalle Assemblee provinciali o regionali o sulle decisioni assunte dai Presidenti delle Assemblee è competente a decidere la Commissione d'Appello Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto. Il ricorso va depositato nei competenti uffici di segreteria entro 48 ore successive allo svolgimento dell'Assemblea. La Commissione d'Appello Federale deve pronunciarsi entro i tre giorni successivi al deposito del ricorso

CAPO IV ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 59 – DIRITTO DI VOTO

1. Tutte le società hanno diritto a 10 voti purché si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32.3 dello Statuto federale oltre a quelli previsti dal citato articolo dello statuto.
2. Gli atleti e i tecnici hanno un solo voto.

Art. 60 – RILEVAZIONI STATISTICHE

1. I voti vengono determinati in previsione dello svolgimento delle assemblee ordinarie elettive, facendo riferimento all'attività svolta nella stagione precedente la celebrazione dell'Assemblea. Nel caso di assemblee straordinarie, valgono i voti dell'ultima assemblea ordinaria svolta, aggiungendo esclusivamente i voti previsti dall'art. 32.3 attribuiti a Società che abbiano nel frattempo maturato 12 mesi di affiliazione e svolto attività agonistica.
2. Ai fini della determinazione dei voti spettanti alle società nelle Assemblee, i Comitati Regionali sono tenuti a compilare le graduatorie regionali delle categorie master, seniores, promesse, juniores, allievi, cadetti maschili e

femminili in base ai risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete appartenenti alle società della Regione in manifestazioni regolarmente approvate e controllate dagli Organi competenti. Le graduatorie devono indicare tempo o misura conseguiti, cognome e nome dell'atleta, anno di nascita, società di appartenenza (per atleti tesserati nei gruppi Sportivi Militari, per i primi tre anni, dovrà essere obbligatoriamente riportata anche la società di provenienza), località e data in cui sono stati conseguiti.

Non sono considerati ai fini delle graduatorie i risultati non omologabili per qualsivoglia motivo tecnico.

3. L'Ufficio di Segreteria Federale collabora alla compilazione delle graduatorie regionali inviando tempestivamente ad ogni Comitato Regionale i risultati ottenuti dagli atleti in tutte le competizioni a carattere nazionale ed internazionale.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comitati Regionali provvederanno alla compilazione delle graduatorie regionali. Successivamente, con comunicato ufficiale, informeranno le Società del periodo in cui tali graduatorie saranno a loro disposizione, presso il Comitato stesso. Le Società avranno il termine perentorio di 30 giorni per eventuali correzioni e aggiornamenti, da proporre al Comitato Regionale, che decide in merito inappellabilmente.
La comunicazione alle società, al fine di determinare con certezza la decorrenza dei termini, dovrà essere trasmessa con raccomandata A.R. o mezzo equipollente.
Entro e non oltre il 28 febbraio le graduatorie dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale, per la compilazione delle graduatorie nazionali valide ai fini dell'assegnazione dei voti.
Le società regolarmente informate dai Comitati Regionali non potranno far valere alcun diritto per eventuali omissioni o errori.
5. Ai fini del computo dei voti saranno considerate le graduatorie e i risultati inviati dai Comitati Regionali nel termine del 28 febbraio. Gli stessi sono responsabili nei confronti delle società per eventuali omissioni o errori segnalati per tempo dalle società.
6. I risultati e graduatorie pervenuti dopo il 28 febbraio e comunque entro il 31 marzo saranno considerati ai solo fini statistici.

Art. 61 – ELEZIONI DELEGATI

1. Nelle Assemblee regionali sono eletti i delegati all'Assemblea nazionale. I voti attribuiti alle società sono rappresentati nelle assemblee con le modalità di cui all'art. 32.2 dello Statuto federale con arrotondamento dei voti all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 50.
2. Ciascuna categoria federale provvederà ad eleggere i delegati all'Assemblea nazionale. Gli stessi devono risultare tesserati, per l'anno in corso, per la categoria rappresentata. In caso di parità di voti sarà eletto delegato il tesserato con la maggiore anzianità federale.
3. Possono essere espressi voti di preferenza pari ai 2/3 dei delegati da eleggere per ciascuna componente federale. I voti di preferenza esprimibili sono i seguenti:

Delegati da eleggere	Voti esprimibili	Delegati da eleggere	Voti esprimibili
1	1	21	14
2	1	22	15
3	2	23	15
4	3	24	16
5	3	25	17
6	4	26	17
7	5	27	18
8	5	28	19
9	6	29	19
10	7	30	20
11	7	31	21
12	8	32	21
13	9	33	22
14	9	34	23
15	10	35	23
16	11	36	24
17	11	37	25
18	12	38	25
19	13	39	26
20	13	40	27

Art. 62 – ELEZIONE ORGANI FEDERALI

1. Le modalità di elezione e la composizione degli Organi Federali sono disciplinate dallo Statuto.
2. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Federale, è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti o nel caso in cui nessun candidato raggiunga detta maggioranza si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto la parità di voti o tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di elezioni con un solo candidato qualora lo stesso non raggiunga la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti, dovrà essere indetta una assemblea straordinaria da tenersi nei 90 giorni successivi; per l'espletamento delle attività amministrative resta in carica l'Organo che aveva provveduto alla convocazione dell'Assemblea.
3. Per i Consigli Regionali e Provinciali possono essere espresse preferenze nel modo seguente:

a) CONSIGLI PROVINCIALI

COMPOSIZIONE CONSIGLI		VOTI DI PREFERENZA ESPRIMIBILI
Numero consiglieri	dirigenti	dirigenti
3	3	2
4	4	3
5	5	4
6	6	5
7	7	5

b) CONSIGLI REGIONALI

COMPOSIZIONE CONSIGLI		VOTI DI PREFERENZA ESPRIMIBILI
Numero consiglieri	dirigenti	dirigenti
6	6	5
7	7	5
8	8	6
9	9	7
10	10	8
11	11	8
12	12	9
13	13	10
14	14	11
15	15	11
16	16	12
17	17	13
18	18	14

Art. 63 – CANDIDATURE

1. Le candidature alle cariche Federali, per chi ne abbia diritto, vanno depositate nei competenti uffici di segreteria, nazionale e territoriali, nei termini e con modalità stabilite dall'art.34 dello Statuto. Possono essere inviate anche a mezzo lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire ai competenti uffici di segreteria nei termini di cui al 1 comma dell'art.34 dello Statuto. Non sono ritenute valide le candidature a mezzo fax o posta elettronica.

2. Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale nominata in sede di indizione dell'assemblea nazionale o di convocazione per quelle territoriali.
3. Alla nomina della Commissione Nazionale provvede il Consiglio Federale, mentre a livello regionale e provinciale i rispettivi consigli . La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti . Di essa non possono far parte i candidati a cariche elettive. E' presieduta dal Segretario Federale, a livello nazionale, e dai segretari regionali e/0 provinciali a livello territoriale.
4. La Commissione Elettorale Nazionale entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali nazionali, dovrà effettuare la verifica di rito, pubblicare l'elenco dei candidati ed inviarlo ai Comitati Regionali.
5. Le candidature alle cariche federali regionali e provinciali vanno presentate, con le stesse modalità ai rispettivi comitati regionali e provinciali. Le Commissioni Elettorali territoriali, entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, dovranno effettuare le verifiche di rito ed esporre l'elenco dei candidati
6. L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica .
7. Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla comunicazione della avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti alla Commissione D'Appello Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.
8. I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello statuto.

Art. 64 – REQUISITI

1. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.
2. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa di decadenza dalla carica.

Art. 65 – INCOMPATIBILITA'

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.

Art. 66 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI o, in assenza di provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di inoltro al CONI.

